DATA ACT

La Gazzetta ufficiale dell’Unione ha pubblicato l’atteso regolamento sui dati (“Data Act”).

Dopo il Data Governance Act, il Data Act è il secondo più rilevante intervento normativo di carattere orizzontale cioè, applicabile a qualsiasi settore, della [Strategia UE sui dati](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1593073685620&uri=CELEX%3A52020DC0066) promossa dalla Commissione per il triennio 2020/2023.

Il titolo del **Data Act** è “*norme armonizzate sull’accesso equo ai dati e sul loro utilizzo*” e indica lo scopo e l’ambito applicativo del regolamento: quello di facilitare l’accesso e l’uso di dati (personali e non-personali) derivanti dall’interazione dell’utente con dispositivi e servizi del mondo IoT, nel rispetto delle leggi applicabili e dei valori dell’Unione.

Il Data Act, quindi, riguarda i dati ottenuti, generati o raccolti da dispositivi, per mezzo dei loro componenti; dati relativi alle loro prestazioni, all’uso o all’ambiente di riferimento e che possono essere messi a disposizione.

Il regolamento stabilisce chi è legittimato ad accedere a questi dati generati da prodotti e relativi servizi, a quali condizioni e su quali basi.

# Definizioni e terminologia

Il regolamento sui dati interagisce, tra l’altro, col GDPR e il DGA.

Esso lascia impregiudicato il diritto dell’Unione in materia di protezione dei dati personali – cioè, GDPR, EUDPR e la direttiva ePrivacy. A seguito di ciò, nelle premesse del Data act si sottolinea l’importanza del rispetto del principio di minimizzazione dei dati personali e del principio della protezione by design e by default anche in questo contesto, quando i dati di riferimento sono dati personali. A tale scopo, si raccomanda di ricorrere a tecnologie che «*consentono di applicare gli algoritmi ai dati e di ricavare informazioni preziose senza la trasmissione tra le parti o la copia non necessaria dei dati stessi*».

In considerazione di ciò, per le espressioni “dati personali”, “interessato” e “profilazione” utilizzate nel Data Act, si rinvia a quelle del GDPR.

I “servizi di intermediazione dei dati” sono quelli definiti nel DGA.

# Ambito applicativo

Diversamente da altri atti normativi sulla strategia UE sui dati in senso lato che riguardano dati detenuti dalla pubblica amministrazione – come il Regolamento sulla libera circolazione dei dati, la direttiva Open Data e il DGA – il Regolamento sui dati comprende anche i dati del settore privato.

L’ambito applicativo del Data act racchiude nel proprio perimetro la condivisione dei dati e il relativo riutilizzo, in tutti i settori:

* da impresa a impresa, (**B2B**)
* dall'impresa alla pubblica amministrazione, (**B2G**)
* dalla pubblica amministrazione all'impresa, (**G2B**)
* da pubblica amministrazione a pubblica amministrazione, (**G2G**)
* ma anche dalla pubblica amministrazione o dall’impresa al singolo consumatore, (**G2C**) o (**B2C**).

Infatti, «*[s]ebbene la nozione di «titolare dei dati» non comprenda generalmente gli enti pubblici, può includere le imprese pubbliche*» (Considerando (25).

Il regolamento sui dati riguarda i dati generati da prodotti connessi a Internet e generati mediante l’interazione, diretta o indiretta, con l’utente.

A blue and white diagram

Description automatically generated

# Dati di interazione dell’utente

Fermi restando i dati originati dall’**interazione diretta** – intenzionale o meno – dell’utente con il dispositivo, come la digitalizzazione delle azioni e degli eventi dell’utente, sono compresi nell’ambito applicativo anche altri dati scaturenti dal funzionamento attivato dall’utente.

Il concetto di **interazione indiretta** è molto ampio.

Il Considerando (15) notevolmente ampliato e maggiormente dettagliato rispetto alla originaria formulazione del corrispondente (17) della proposta della Commissione, chiarisce il significato della interazione indiretta, ampliando considerevolmente l’ambito applicativo del regolamento.

Il richiamato Considerando (15) riporta come esempi di interazione indiretta, «*i dati relativi all’ambiente o alle interazioni del prodotto connesso (…) dati generati automaticamente da sensori e i dati registrati da applicazioni incorporate, incluse le applicazioni indicanti lo stato dell’hardware e i malfunzionamenti (…) dati generati dal prodotto connesso o dal servizio correlato durante i periodi di inattività dell’utente (…); i metadati e quelli pretrattati al fine di renderli comprensibili e utilizzabili*» escludendo, però, le informazioni dedotte o ricavate da tali dati.

## Prodotti connessi

Per il Data act è da intendersi come “prodotto connesso” «*un bene che ottiene, genera o raccoglie dati relativi al suo utilizzo o al suo ambiente e che è in grado di comunicare dati del prodotto*» (art. 2, 5)).

## Servizio correlato

I dati del Data act riguardano sia quelli del prodotto che quelli del “servizio correlato” che, in base alla progettazione del prodotto o servizio possano essere messi a disposizione.

Per “**servizio correlato**” – secondo la definizione dell’art. 2, 6) – si intende «*un servizio digitale diverso da un servizio di comunicazione elettronica, anche software, connesso con il prodotto al momento*» della fornitura o successivamente e che serve per il suo funzionamento o al fine di «*ampliare, aggiornare o adattare le funzioni del prodotto*».

Il legislatore parte dalla considerazione che attualmente i dati generati dall’interazione dell’utente con i prodotti o servizi correlati del contesto IoT sollevano un problema di correttezza ed equità: difatti, allo stato, sono i produttori di prodotti connessi o i fornitori dei relativi servizi a decidere unilateralmente sul destino dei dati generati dagli stessi.

A tal proposito, il Data Act sostiene che analoga prerogativa deve essere riconosciuta all’utente di tali prodotti o servizi in quanto originatore dei dati, sia esso persona fisica, impresa o soggetto pubblico.

# Diritto dell’utente all’uso dei dati IoT

Il Data act riconosce il diritto dell’utente - persona fisica o giuridica che possiede o ha diritto di utilizzare il prodotto connesso o che riceve un servizio correlato - di avvalersi liberamente dei dati generati da prodotti connessi o servizi correlati che esso utilizza. Questo diritto dell’utente non modifica né pregiudica i diritti GDPR degli interessati che eventualmente interagissero con il prodotto connesso o il servizio correlato, riguardo ai propri dati personali, generati dal prodotto o durante la fornitura del servizio.

Per rendere effettivo il diritto dell’utente, il Data Act impone al fornitore del prodotto connesso o del servizio correlato l’obbligo di:

* **Progettare** i prodotti connessi e i servizi correlati in modo tale che i dati e i relativi metadati «*siano, per impostazione predefinita,* ***accessibili all’utente*** *in modo facile, sicuro, gratuito, in un formato completo, strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e, ove pertinente e tecnicamente possibile, in modo diretto*» (art. 3.1, Data act, enfasi aggiunta); ad esempio, tramite un account utente o un’applicazione mobile complementare fornita con il prodotto o servizio
* **Rilasciare** specifiche **informazioni all’utente** prima della conclusione del contratto (art. 3.2 e 3, Data act) le quali, eventualmente, si aggiungono agli obblighi informativi previsti dal GDPR in caso di dati personali
* **Mettere a disposizione** i pertinenti dati in favore degli utenti nonché di terzi su richiesta degli utenti (art. 4, Data act) nel rispetto della legislazione applicabile.

A tal fine, il regolamento interviene su due fronti convergenti:

* Impone a produttori dei beni e fornitori dei servizi interessati di **rilasciare tali dati all’utente che ne faccia richiesta**, o a terzi scelti dall’utente, utilizzabili per qualsiasi finalità legittima; nel caso di dati personali, la messa a disposizione può avvenire solo previa anonimizzazione dei dati oppure se sussiste una delle basi giuridiche previste dal GDPR (art. 6), lo stesso vale per il trattamento da parte dell’utente, nel caso in cui quest’ultimo non sia l’interessato
* **Sottrae la raccolta** strutturata di tali dati (cioè, i database che li contengono) **al diritto *sui generis*** previsto dalla direttiva sulla tutela delle banche dati; in tal modo, il titolare della banca dati che li contiene non può vantare alcuna privativa (diritto sui generis) su tali dati.

**Analogamente al GDPR**, quindi, il Data act conferisce specifici diritti ma, **diversamente** dal regolamento generale, il conferimento e riutilizzo dei dati è attribuito dal regolamento sui dati sia a persone fisiche che giuridiche (utente).

# Utilizzo dei dati da parte del titolare dei dati

Il Data Act non conferisce alcun diritto al detentore dei dati (denominato “*titolare dei dati*”) di utilizzare i dati generati in ambito IoT, in particolare quando questi è il produttore o fornitore del servizio. Il Data act, infatti, si limita a prendere atto del diritto di utilizzo dei dati riconosciuto al titolare dei dati dal «*diritto applicabile dell’Unione o (d)alla legislazione nazionale adottata conformemente al diritto dell’Unione*»; cioè, da ulteriori e distinti atti normativi.

Il “titolare dei dati”, anch’esso persona fisica o giuridica, non va confuso con il “titolare del trattamento dei dati”, di fonte GDPR, che è la figura principalmente responsabile dell’adempimento delle prescrizioni di quel regolamento.

## Basi giuridiche per l’utilizzo dei dati

La legittimazione all’utilizzo dei dati oggetto del Data act differisce in base alla natura “personale” o meno degli stessi.

* **Nel caso di dati non-personali**, la base giuridica per l’uso dei dati sarà data:
  + **Per il titolare dei dati**, dal diritto che gli viene riconosciuto dal diritto UE o nazionale applicabile; se il titolare dei dati è il fabbricante, la base giuridica per il trattamento di dati non personali da parte del fabbricante, sarà probabilmente il contratto stipulato tra fabbricante e utente
  + **Per l’utente**, da un eventuale contratto tra titolare dei dati e utente che, in modo trasparente, specifichi le condizioni e le finalità di tale utilizzo.
* **Nell’ipotesi di dati personali**, invece, l’utilizzo degli stessi non può prescindere dal «*requisito di una valida base giuridica del trattamento*» ai sensi degli articoli 6 e, se del caso, delle condizioni dell’articolo 9 del GDPR; pertanto, se titolare del trattamento è:
  + **il titolare dei dati,** la base giuridica sarà, generalmente, il consenso o la necessità di eseguire un contratto di cui è parte l’interessato.
  + **l’utente,** dovrà essere individuata una delle basi giuridiche dell’art. 6 o, se pertinente, delle condizioni dell’art. 9, del GDPR e dell’articolo 5.3 della direttiva ePrivacy.

Inoltre, **titolare dei dati e utente possono essere contitolari**, in tale evenienza, entrambi dovranno rispettare le prescrizioni previste dal GDPR e regolare contrattualmente le rispettive responsabilità al riguardo (art. 26, GDPR).

Il Data act precisa che esso «*non costituisce una base giuridica per la raccolta o la generazione di dati personali da parte del titolare dei dati*», nel senso che il titolare dei dati, in qualità di titolare del trattamento, non può fondare giuridicamente la liceità del trattamento che intende effettuare sulla base del fatto che tale attività sia prevista dal Data act.

# Obiettivi del Data Act

Il Data Act persegue i seguenti obiettivi:

* Riconoscere il **diritto dell’utente all’accesso e all’uso dei dati generati** dall’interazione con prodotti connessi e servizi correlati (capo II)
* Riconoscere il **diritto degli enti pubblici di richiedere e utilizzare dati detenuti da privati in alcune situazioni eccezionali** (capo V)
* Facilitare la **sostituzione di fornitori di servizi cloud e perimetrali** (capo VI)
* Prevedere **garanzie riguardo all’eventuale trasferimento di dati non personali oltre l’UE/SEE** (capo VII)
* Incentivare lo **sviluppo di standard di interoperabilità** per facilitare il riuso di dati tra diversi settori (capo VIII).

L’analisi del Data act proseguirà in una prossima puntata dell’Editoriale.

Rosario Imperiali d’Afflitto